



COMUNE DI PAVIA

Oggetto: Esercizi di acconciatori. Deroga alla disciplina degli orari. Misure temporanee preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Proroga dei termini di cui all'Ordinanza Sindacale P.G.43099 del 22/05/2020. Provvedimento efficace fino al 31/07/2020

IL SINDACO

Visto l'art 50, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio dei ministri 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il d.l. 25/03/2020, n. 19 «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, il suo art. 3;
- il d.l. 16/05/2020, n. 33 «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19*»;
- il d.l. 19/05/2020, n.34 «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica de COVID-19*»;
- il dd.pp.cc.mm. 08/03/2020, 26/04/2020, 17/05/2020;
- l'ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n.547 a oggetto «*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art.3 del Decreto legge 25 marzo 2020, n.19*»;
- l'allegato 1 alla suddetta ordinanza regionale, a oggetto «*Nuovo Coronavirus SARS-COV-2 – Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive*» che recepisce con gli opportuni adattamenti al livello regionale il predetto allegato 17 al DPCM del 17/05/2020, con particolare riferimento alla scheda tecnica «*acconciatori ed estetisti*»;
- la Legge 17/08/2005, n.174 e s.m.i. «*Disciplina dell'attività di acconciatore*»;
- il Regolamento Regionale 28/11/2011, n.6 «*Disciplina dell'attività di acconciatore in attuazione dell'art. 21 bis della legge regionale 16 dicembre 1989, n.73 "Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo"*»;
- il Regolamento Comunale per l'esercizio dell'attività di acconciatore, approvato con deliberazione di Consiglio comunale 11/10/2018, n.43, efficace ai sensi di legge
- la Legge 04/01/1990, n.1 e s.m.i. «*Disciplina dell'attività di estetista*»;
- il Regolamento Regionale 21/03/2016, n.5 «*Disciplina dell'attività di estetista in attuazione dell'art.21 bis della L.R. 73/89*»;

U
COMUNE DI PAVIA
Comune di Pavia
Protocollo N.0045151/2020 del 29/05/2020



- l'Ordinanza Sindacale “*Disciplina degli orari per gli esercizi di acconciatore*” P.G. 28/05/2012, n. 16495
- l'Ordinanza Sindacale P.G. 43099 del 22/05/2020 “*Esercizi di acconciatori. Deroga alla disciplina degli orari. Misure temporanee preventive per fronteggiare l'epidemia COVID-19. Provvedimento efficace fino al 31/05/2020 (termine di efficacia dell'Ordinanza del Presidente di Regione Lombardia 17/05/2020, n. 547)*”

Considerato che permangono le condizioni per confermare i contenuti della propria precedente ordinanza al fine di consentire deroghe ai giorni di chiusura e l'estensione degli orari di apertura dei locali, al fine di accogliere una verosimile alta richiesta da parte dell'utenza, garantendo il rispetto delle misure igienico – sanitarie previste e permettere una turnazione fra i lavoratori con beneficio della riduzione della presenza contemporanea

Ritenuto:

- ✓ **di prorogare** le disposizioni della propria Ordinanza P.G. 43099 del 22/05/2020 a tutto il 31/07/2020;
- ✓ **di consentire** una apertura facoltativa delle attività di acconciatore per le giornate domenicali e per le altre festività infrasettimanali;
- ✓ **di consentire** l'estensione facoltativa degli orari di apertura dei suddetti esercizi, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, nonché dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
- ✓ **di prevedere** le seguenti prescrizioni:
 - all'interno della fascia oraria sopra indicata, l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
 - ogni esercente dovrà esporre, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l'orario prescelto; il cartello deve riportare anche la eventuale giornata o giornate di chiusura infrasettimanale;
- ✓ **di pubblicare** il presente decreto all'Albo on line, sulla Home Page del sito istituzionale

ORDINA

- 1. di prorogare** le disposizioni della propria Ordinanza P.G. 43099 del 22/05/2020 a tutto il 31/07/2020;
- 2. di consentire** una apertura facoltativa delle attività di acconciatore per le giornate domenicali e per le altre festività infrasettimanali;
- 3. di consentire** l'estensione facoltativa degli orari di apertura dei suddetti esercizi, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, nonché dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;
- 4. di prevedere** le seguenti prescrizioni:
 - a) all'interno della fascia oraria sopra indicata, l'esercente potrà scegliere l'orario più funzionale di apertura e chiusura dell'esercizio, nel rispetto della vigente normativa contrattuale di lavoro, e nel rispetto dei protocolli di sicurezza adottati a livello regionale, cui si rimanda integralmente;



- b) ogni esercente dovrà esporre, in modo ben visibile al pubblico, dei cartelli indicanti l'orario prescelto; il cartello deve riportare anche la eventuale giornata o giornate di chiusura infrasettimanale;

5. di pubblicare il presente decreto all'Albo *on line*, sulla Home Page del sito istituzionale

DISPONE

La trasmissione della presente Ordinanza a:

- Settore 4 – Cultura, Turismo, Suap e Commercio, Eventi e Brand territoriale per quanto di competenza;
- Settore 8 – Polizia Amministrativa, controlli e contenzioso per l'attività di presidio e controllo;

AVVISA CHE

Avverso il presente provvedimento è concesso ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il Sindaco
Mario Fabrizio Fracassi

